Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 20 Gennaio - Marzo 2005

Consiglio Direttivo
Presidente: *Luisella de Cataldo*
Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*
Segreteria: *Anita Lanotte*
Tesoreria: *Paolo Capri*
Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su…

Un passo avanti importante 1

Editoriale di
Luisella de Cataldo

"Il fallimento del fenomeno adottivo in Italia
(II^ parte) 2
di Sara Vessella

"L'affidamento congiunto: previsione normativa e interpretazioni giurisprudenziali" **5**

di Annamaria Bernardini de Pace e Valeria De Vellis

Recensioni **7**

Convegni e Seminari **7**

IL PUNTO SU…

Un passo avanti importante

di

Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

Il 1° marzo 2005 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE in materia di responsabilità parentale approvato durante il semestre di presidenza italiana dell'UE. Il documento 2201/03 c.d. Bruxelles II bis in forma integrale può essere reperito sul sito internet http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/news/whatsnew_it.htm.
Ritengo opportuno segnalarlo all'attenzione degli psicologi e dei giuristi perchè reca numerose innovazioni che riassumo qui di seguito nei punti essenziali:

- il titolo prevede il passaggio dalla "potestà dei genitori" alla "responsabilità parentale". Sebbene il Regolamento non modifichi il diritto sostanziale che rimane invariato nei singoli ordinamenti nazionali (e quindi in Italia non verrà modificata la disciplina dei rapporti tra genitori e figli) si tratta di un'importante modifica formale che pone al centro della famiglia i figli.

- Altra importante novità è rappresentata dal venir meno della disparità di trattamento riservata dal precedente Regolamento 1347/2000 ai figli nati da genitori sposati rispetto ai figli nati da genitori non sposati. Infatti ora anche le sentenze in materia di affidamento e diritto di visita di quest'ultimi potranno circolare nell'Unione europea con procedure più rapide nell'interesse dei minori indipendentemente dalla procedura di separazione o divorzio dei genitori.
Non solo, ma per le sentenze in materia di diritto di visita, oltrechè in materia di rimpatrio dei minori, viene addirittura abolito l'*exequatur*, per cui una sentenza resa in un paese dell'unione europea potrà essere eseguita direttamente in un altro paese UE allegando un certificato ove vengono riportati, da parte dell'autorità che ha emanato il provvedimento, i dati essenziali del dispositivo.

- Il Regolamento realizza un sistema di cooperazione giudiziaria avanzato, basato sulla fiducia reciproca tra sistemi di giustizia europei, su tematiche particolarmente vicine ai cittadini quali il diritto di famiglia in un momento in cui l'attenzione su questi temi è elevata per l'aumento del numero delle persone che circolano liberamente nell'Unione Europea, delle unioni miste e dei casi di separazione che vedono

coinvolti i figli. Con il Regolamento 1347/2000, i provvedimenti relativi ai figli seguivano il destino delle sentenze di separazione e divorzio. Il nuovo Regolamento abroga il precedente testo e riordina in un unico strumento tutte le questioni concernenti le domande di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio e quelle relative l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli avuti in comune dalla coppia e le materie relative alla responsabilità parentale che nel primo strumento rimanevano escluse.

- Viene individuato un criterio unico di competenza in materia di responsabilità parentale che è quello del giudice del luogo di residenza abituale del minore.

- Una innovazione non meno importante delle precedenti, consiste nell'aver reso ancora più difficile la sottrazione di minori all'interno dell'Unione Europea. Infatti dai dati in possesso del Dipartimento per la Giustizia Minorile, risulta che su 99 casi seguiti dall'Autorità centrale italiana nell'anno 2004 ai sensi della Convenzione Aja '80, ben 64 casi di minori coinvolgevano paesi comunitari. Si tratta di una emergenza alla quale si è tentato di porre rimedio prevedendo una procedura che ripristini nel più breve tempo possibile la situazione precedente alla sottrazione prevedendo l'abolizione dell'*exequatur* per le sentenze in materia di rimpatrio del minore. Quale Autorità centrale per il Regolamento 2201/2003 è stato nominato il dipartimento per la Giustizia Minorile già Autorità centrale per la Convenzione Aja 1980.

Questo Regolamento che 'è entrato in vigore in Italia dal 1° marzo, oltre a garantire una migliore protezione del minore e un più pronto rispetto dei suoi diritti, può anche rappresentare un precedente importante per giungere alla razionalizzazione del sistema di giustizia minorile in Italia, ove vige attualmente una frammentazione delle competenze esistenti tra i tribunali per i minorenni ed i tribunali ordinari, i primi competenti in materia a decidere delle cause di responsabilità parentale di minori nati da genitori non sposati, i secondi competenti per quelle relative a minori nati da genitori sposati.

Il fenomeno del fallimento adottivo in Italia

(II^ Parte)

di
Sara Vessella

Psicologa, Socio Ordinario AIPG
Specializzanda Istituto di
Terapia Familiare, Firenze

L'adolescenza e la crisi della famiglia adottiva

" Qualsiasi sia l'età del bambino quando avviene l'abbandono, l'interruzione dei legami affettivi e delle relazioni primarie stabilite nell'ambiente nel quale egli è vissuto fino a quel momento, viene a determinare una condizione traumatica; ne consegue quindi un dolore mentale che segna la sua storia personale, il suo sviluppo la sua organizzazione psichica e sarà presente nella sua realtà interna e nei legami che nel futuro egli sarà in grado di stabilire" (Galli J., Viero F. 1992)

Analizzando i dati della ricerca presentata dalla Commissione adozioni in collaborazione con l'Istituto degl'Innocenti di Firenze, emerge una situazione chiara ma forse eccessivamente semplificata, ovvero che il fattore età pre adolescenziale o adolescenziale del minore si presenta come uno degli elementi di rischio da tener presente per la valutazione di un percorso adottivo. Infatti l'indagine svolta a livello nazionale sottolinea che l'adolescenza del figlio adottivo si costituisce come un momento critico anche per percorsi iniziati molti anni prima con bambini adottati piccolissimi: si può ipotizzare che le difficoltà di relazione all'interno del sistema familiare fossero già presenti prima della fase adolescenziale, ma che non sia stato loro attribuito il giusto significato perchè magari mascherate da sintomi psicosomatici, da difficoltà scolastiche o sintomatologie depressive, troppo spesso interpretate come accondiscendenza o " buon carattere" del bambino che, senza creare problemi, aderisce ovvero si appiattisce alle richieste dei genitori e dei suoi contesti di vita comunitaria (Lombardi R., 2003).

Fantasticare e pensare il momento del primo incontro con il futuro figlio è una fase indispensabile per permettere di creare lo spazio mentale necessario ad accogliere il bambino e a riconoscersi "appartenenti" ad un vincolo che va oltre la diversità, in cui i genitori immediatamente sentono che" era proprio lui" il bambino che aspettavano da tempo. Le coppie adottive così intraprendono simbolicamente una gravidanza affettiva- creativa che prepara all'accoglienza di un nuovo protagonista del sistema familiare (Lombardi R., 2003).

"La fantasia rassicurante a cui le coppie si affidano è quindi quella di una "magica" corrispondenza tra sogno e l'oggettività, in un incontro in cui il desiderio e la realtà si fondono senza traumi, magicamente, andando finalmente a ricomporre un quadro di affetti frammentato. E questo senso di "magico incontro" tende anche a persistere nel tempo come uno dei collanti della relazione: spesso anche il bambino e l'adolescente riferiscono di essere stati "scelti" dai genitori adottivi e preferiti tra molti altri proprio a compensare, attraverso una difesa narcisistica riparativa, la ferita del rifiuto o dell'abbandono subito" (Lombardi R., La famiglia adottiva al banco di prova dell'adolescenza, 2003).

Questa dinamica è drammaticamente assente, invece, in moltissime delle storie di ragazzi "restituiti". In molti racconti il ragazzo è convinto- o ricorda- di essere stato adottato dalla coppia a seguito di una "seconda scelta" rispetto ad un precedente abbinamento con un altro minore dimostratosi poi irrealizzabile;oppure ricorda che tra i vari adulti e bambini presenti all'incontro loro "erano gli unici rimasti ("gli avanzi") dopo che tutti gli altri si erano riconosciuti come genitori e figli"; oppure ancora l'idea di essere una scelta di ripiego viene sintetizzata nel ricordo di un paio di scarpe regalate al momento dell'incontro di misura molto più piccola del necessario (Lombardi R., 2003).

"La ridondanza nelle storie di questi elementi propri di una precoce impos-

sibilità a riconoscersi come appartenenti, ci stimola a riflettere sull'importanza del primo incontro coppia-bambino, sulle rappresentazioni che sia gli adulti che il minore si costruiscono prima dell'incontro e sulle possibilità di individuare indicatori di rischio che preventivamente ci possano far presagire l'eventualità di questo doloroso "non incontro", foriero del fallimento del percorso adottivo." (Lombardi R., La famiglia adottiva al banco di prova dell'adolescenza, 2003)

Quello che caratterizza queste famiglie disfunzionali è proprio l'assenza nella coppia di uno spazio mentale per l'altro e per la relazione, che si evidenzia come l'impossibilità di uno spazio verbalizzato e si traduce nell'incapacità di costruirsi come esseri in relazioni che cambiano: la famiglia disfunzionale rimane congelata nell'esperienza di non riconoscimento, di estraneità, senza riuscire a modificare tale costrutto relazionale che diventa così la matrice sulla quale viene a costruirsi ogni la relazione successiva (R. Lombardi, 2003).

"Le rappresentazioni del bambino prima dell'incontro e la possibilità di dare loro legittimità verbalizzandole, creano lo spazio psichico per l'incontro con il bambino reale (...) la difficoltà a pensare e verbalizzare tale rappresentazione può essere la spia di un'assenza di spazio mentale per il bambino che si tradurrà in una sensazione di "vuoto", "di non incontro" di "incontro sbagliato" di "non appartenenza"(Lombardi R., La famiglia adottiva al banco di prova dell'adolescenza, 2003)

Le osservazioni cliniche indicano una forte continuità tra l'esistenza di elaborazioni simboliche del bambino nei futuri genitori e l'esito positivo dell'incontro e del successivo sviluppo della relazione genitoriale*." La capacità del genitore di "pensare" il bambino in termini di intenzioni, sentimenti, desideri è un processo rappresentativo che corrisponde alla successiva capacità genitoriale di contenere mentalmente il bambino, di reagire successivamente in modo adeguato ai suoi bisogni, ovvero di riflettere sui suoi stati mentali; competenza che va oltre la capacità affettiva o di cura e che è alla base della costituzione di un legame di attaccamento sicuro"* (Lombardi R., La famiglia adottiva al banco di prova dell'adolescenza, 2003)

Le famiglie che non presentano inizialmente uno spazio mentale nel quale dare libere sfogo ad immagini e rappresentazioni fantastiche del futuro figlio, che non riescono a "pensare" al bambino, esprimono la loro disfunzionalità attraverso una povertà di investimenti che crea figli senza vita, apparentemente "ben adattati" ma forse profondamente depressi e prostrati (Lombardi R., 2003).

"Le storie raccolte di adozioni difficili ci parlano proprio di questo tipo di esperienze inizialmente vissute come di "reciproco buon adattamento" ma poi caratterizzate da spaventose esplosioni di ricambiata violenza. Il dolore del fallimento adottivo si rileva nell'incapacità impossibilità per i genitori e per il figlio di rispecchiarsi reciprocamente di costruire nell'incontro una nuova storia condivisa" (Lombardi R., La famiglia adottiva al banco di prova dell'adolescenza, 2003)

Quello che colpisce nei racconti di fallimenti adottivi è la convinzione che le coppie hanno che l'allontanamento del figlio dalla famiglia sia stato assolutamente necessario per salvare l'unione matrimoniale, come se l'agire e l'essere propri dell'adolescente siano percepiti da queste famiglie come un attacco alla normalità fantasticata dalla coppia per anni.

"*E' come se il figlio adolescente eliciti nella coppia alcuni problemi o li aggravi o li accentui; alcuni problemi attuali ma molti altri conflittuali elusi o accantonati* "(Viero F., 1994). L'adolescente si presta in maniera drammaticamente esplicita a far emergere fragilità dei coniugi che avevano trovato nella coppia una copertura ora esposta alla crisi (Norsa, Zavattini, 1997), poiché nella sua ricerca di autonomia e nella ricerca di sé nel confronto con l'altro ripropone drammaticamente ai coniugi il problema dell'identità. L'atteggiamento oppositivo e polemico tipico dell'adolescente e la tendenza all'acting out "fuori dalle regole" va facilmente a scontrarsi e fa scricchiolare il " racconto condiviso" nella coppia adottiva di una "famiglia sana, normale, scevra da conflitti, il mito della felicità familiare spesso rilevato clinicamente nelle famiglie disfunzionali, che basa proprio sull'assunto della salute a di tutti fermo restando la necessità di trovare un paziente" (Bugliolo, 1994).

Nelle storie di adozioni difficili la famiglia adottiva viene spesso descritta come particolarmente formale, rigida nella ricerca di adesione al proprio modello ideale in cui risulta particolarmente importante il mito familiare a cui la scelta adottiva doveva provvedere: ad esempio un bisogno "di completezza", descritto come il desiderio di realizzare una famiglia multietnica e operare una reale solidarietà umana (Lombardi R.., 2003). Queste dinamiche risultano essere un fattore di rischio per le relazione adottive come già evidenziato da Brodzinsky e Schecther (1990) per la caratteristica di "insistenza sulle differenze" : le condizioni in cui la scelta adottiva viene costruita si basano esplicitamente non sul desiderio di genitorialità, quanto piuttosto sul progetto di accoglienza e apertura al diverso, ma sono proprio queste differenze che diventano nel tempo la causa dei problemi connessi alla relazione adottiva stessa (Lombardi R., 2003).

Watzlawick (1974) definisce questa dinamica relazionale "sindrome da utopia" per cui chi non collabora alla realizzazione del mito familiare deve essere espulso dal sistema per permettere a questo di preservare i suoi confini.

"*L'espulsione del minore adottato in questo senso diventa un atto estremo per continuare a permettersi questa narrazione della realtà familiare che trova nell'opposizione tipica dell'adolescenza un feroce attentatore. E il minore adottato è forse più di altri bambini predisposto ad aderire e anche alimentare attivamente il ruolo di sé come paziente designato proprio per la storia che si porta dietro, che l'ha visto più volte nel ruolo (o nella percezione del ruolo) di "causa" della distruzione e del conflitto dei propri cari e della sua propria vita"* (Lombardi R., La famiglia adottiva al banco di prova dell'adolescenza, 2003).

La sofferenza del minore rispetto al doppio trauma del fallimento adottivo

"Se l'adozione ha come fulcro la possibilità per un bambino di sperimentare un processo di riparazione degli aspetti interni più deficitari, il fallimento di

questa esperienza comporterà, come conseguenza l'ulteriore fragilizzazione delle risorse interne e delle strutture della personalità in evoluzione". (J.Galli, Fallimenti adottivi, 2001)

Perché possa avviarsi la relazione adottiva qualunque sia l'età del bambino all'arrivo in famiglia, diventa imprescindibile che gli adulti pongano a sua disposizione quelle " competenze materne" che osserviamo nel rapporto madre- neonato. Questa peculiare condizione della mente dell'adulto consente alla madre di percepire i bisogni globali del figlio che questi non è in grado di esprimere in modo differenziato. "*La madre adottiva, analogamente alla madre naturale, dovrebbe riuscire a mettere a disposizione del bambino le proprie competenze materne (la reverie di cui parla Bion) tesa a costruire un'area condivisa che diventa area di speranza; soltanto quando l'attitudine genitoriale coglie i bisogni emotivi, contiene, consola e accudisce, il processo di riparazione proprio dell'adozione può cominciare*

Questa disponibilità della madre adottiva, ma possiamo aggiungere anche del padre, talvolta viene attaccata dal bambino in quanto non sempre riesce a fidarsi, dato che altri adulti hanno fallito in questo compito prima che i nuovi genitori comparissero nella sua vita. Il tentativo di disfarsi del dolore mentale collegato al trauma, porta il bambino a proiettarlo sui genitori. Se i genitori riescono ad uscire non fortemente danneggiati da questo confronto, l'area condivisa e la fiducia ne avrà guadagnato in termini di speranza. Se non si verificano questi cambiamenti e modificazioni del modo di percepire l'altro, i rischi che la crisi prevalga sulla riparazione e la speranza aumentano considerevolmente." (Viero F., La sofferenza del minore rispetto al doppio trauma, 2001).

Per proteggere i bambini da esperienze traumatiche come quella del fallimento della relazione adottiva risulta indispensabile lavorare intensamente con la coppia genitoriale per individuare le caratteristiche di personalità che possono essere utilizzate per accogliere non solo il bambino ma il bambino e il suo trauma (Viero F., 2001).

I momenti precedenti all'arrivo del bambino devono costituirsi come spazi di pensabilità per conoscere e meditare sulle motivazioni all'adozione e per valutare le capacità genitoriali in termini di risorse e limiti interni e non solo in termini educativi.*" Affrontare l'adozione da un piano filantropico e pedagogico impedisce di creare uno spazio di riflessione nel quale possa introdursi la dimensione clinica e terapeutica: significa misconoscere le implicazioni che sul piano interno assumono i conflitti, l'angoscia e le perdite".* (Viero F., La sofferenza del minore rispetto al doppio trauma, 2001).

Dove non si è riusciti a creare lo spazio per ospitare il bambino, non si è riusciti a mettere in gioco le risorse necessarie a costruire un contenitore nel quale accogliere le sofferenze del proprio figlio, la relazione adottiva sembra destinata al fallimento. Le storie narrate dai genitori a seguiti del fallimento dell'esperienza adottiva, si spogliano di sentimenti, di emozioni per assumere le sembianze di semplici "cronache di una morte annunciata". *"In diversi casi i genitori adottivi consegnavano agli operatori assieme al bambini gli oggetti in sacchi di plastica neri, gli stessi che vengono utilizzati per la spazzatura. Ci si chiede quali siano i meccanismi mentali che un adulto mette in atto per trasformare il figlio desiderato in un bambino "spazzatura". Nel fallimento adottivo insieme alla massiccia proiezione che certi adulti fanno sul bambino che " non è riuscito a farsi da loro adottare" questi espellono anche il contenitore mentale che avrebbe dovuto permettere a loro e al bambino di "adattarsi reciprocamente".* (Viero F., La sofferenza del minore rispetto al doppio trauma, 2003).

Pensare per fare prevenzione

Il rapporto tra coppia adottiva e servizi dovrebbe essere inteso quindi come un percorso pensato proprio alla luce dell'obiettivo di evitare la crisi e il fallimento del progetto adottivo, sin dalla fase dell'informazione per poi passare attraverso i mesi della valutazione dell'idoneità e quindi il sostegno adottivo e post adottivo. Qualsiasi momento va progettato come strumento per evitare i fallimenti. Emergono chiaramente alcuni fattori di rischio che richiamano la necessità di una *buona relazione di fiducia coppia- servizi* e una più attenta preparazione della coppia, centrata sull'analisi dei compiti e dei cambiamenti che comporta la scelta adottiva e sulla maggiore consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse. Relativamente al lavoro dei servizi, questo significa *proporre occasioni di consapevolezza* in particolare rispetto alla motivazione all'adozione e ai vissuti precedenti alla scelta adottiva stessa. Questo lavoro passa attraverso *la capacità degli operatori*, soprattutto nei primi incontri con la coppia, *di accogliere il dolore* del percorso fatto e porre le basi di un nuovo percorso da fare insieme. "*Acquisire consapevolezza è un processo complesso che richiede energie, sostegno e tempo. Significa avere occasioni per riflettere, per creare uno spazio di pensiero. Per questo l'incontro tra il professionista e la coppia diventa un proporre suggestioni e uno sperimentarsi nella relazione nel tempo del gruppo prima (fase informativa durante la quale il gruppo può più efficacemente lavorare sull' emozioni, mitigare la sofferenze e convertirla in esperienza strutturante) e nel tempo individuale e di coppia(fase dell'indagine psico- sociale). E' dunque in primo luogo la coppia che ragione su se stessa.*

Gli operatori diventano compagni di viaggio che sostengono i coniugi attraverso anticipazioni narrative (fantasie per il futuro), riflessioni sul presente e salti temporali verso il passato il tutto in un contesto pieno di risorse e di utili sollecitazioni quale quello della relazione umana". (Lombardi R., La famiglia adottiva al banco di prova dell'adolescenza, 2003).

Un'adeguata attività di sostegno e accompagnamento al nucleo adottivo da parte dei servizi è assolutamente utile ma da sola non è in grado di metterci al riparo dal rischio di fallimento adottivo. Un dato da tener presente è che il rischio di allontanamento dal nucleo familiare è più alto nell'età preadolescenziale e adolescenziale, indipendentemente dall'età del bambino all'ingresso in Italia. Infatti l'età media dei ragazzi allontanamento della restituzione è di 13 anni.

Dovrebbero quindi essere promossi e potenziati servizi diretti ai giovani e agli adolescenti, avendo particolare ri-

guardo alla storia specifica del bambino adottato, ma inserendo tale attenzione in un contesto di interventi più ampio. Un'attività di accompagnamento e sostegno alla genitorialità (adottiva e biologica), esercitata in modo sistematico da parte dei servizi, può inoltre eludere la sensazione, spesso sperimentata da coppie di genitori adottivi, di sentirsi diverse perché portatrici di esigenze particolari. Se il sostegno alla genitorialità è previsto in vie generali, molte famiglie adottive non percepiranno l'intervento dei servizi come valutativo delle proprie capacità genitoriali e accetterranno di usufruire di tale spazio per pensare il bambino e al loro essere "genitori in divenire".

Bibliografia:

Ammanniti, M.,(1992), La gravidanza tra fantasia e realtà, Roma, Il pensiero scientifico editore

Bal Filoramo, L.,(1993), L' adozione difficile. Il bambino restituito, Roma, Borla

Berry, M.,(1990), A study of disrupted adoptive palcement of adolescents, "Child Welfare League of America", 69, 3, p.209-225

Bouchard, M., (1997), Quando un bambino viene allontanato, Milano, Franco Angeli

Bogliolo. C., (1994), La tomba di famiglia o del blocco di una adolescenza,in: Bossoli, Mariotti, Onnis (a cura di), Adolescenza e relazioni familiari, L'adolescente e i suoi sistemi, Roma, Edizioni Kappa

Bramanti, D., Rosnati, R., (1998), Il patto adottivo. L'adozione internazionale di fronte alle sfide dell'adolescenza, Milano Franco Angeli

Brodizinsky, D.M., Schechter, M.D., (1990), The psychology of adoption, New York, Oxford University Press

Cafarelli A., Ricciardi D., (2003), Perché il fallimento? Riflessioni sugli incontri con gli adottati, in : Percorsi problematici dell'adozione internazionale, Collana della Commissione per le adozioni internazionali, Firenze, Istituto degli Innocenti.

Cavallo M., (2003), Percorsi problematici dell'adozione internazionale, Collana della Commissione per le adozioni internazionali, Firenze, Istituto degli Innocenti

Condini, A., Adolescenza e fallimento adottivo, in " Giornale di neuropsichiatria dell'età evolutiva", vol. 14, n.4, p. 239-248

Di Rienzo E. et al. (1999), Storie di figli adottivi. L'adozione vista di protagonisti, Torino, Utet

Galli,J., Viero, F. (a cura di), (2001), Fallimenti adottivi. Prevenzione e riparazione, Roma, Armando

Galli j., Viero, F. (2001) Le adozioni fallite in : Atti del Convegno "Le adozioni Fallite", organizzato da Associazione Senza Frontiere Onlus, Salone del Parlamento del Castello di Udine, Udine, 23 giugno 2001

Farri Monaco, M., Castellani, P.P., (1994), Il figlio del desiderio. Quale genitore per l'adozione?, Torino, Bollati Boringhieri

Lombardi R., La famiglia adottiva al banco di prova dell'adolescenza, in : Percorsi problematici dell'adozione internazionale, Collana della Commissione per le adozioni internazionali, Firenze, Istituto degli Innocenti (2003).

Norsa, D., Zavattini, G.C., (1997), Intimità e collusione. Teoria e tecnica della psicoterapia psicoanalitica di coppia, Milano, Raffaello Cortina

Veggetti Finzi S., (1990), Il bambino nella notte. Divenire donna, divenire madre, Milano, A. Mondatori

Vella, (1994), in Bossoli, Mariotti, Onnis (a cura di), Adolescenza e relazioni familiari, L'adolescente e i suoi sistemi, Roma, Edizioni Kappa

Winnicott D. W. (1986), Il bambino deprivato, trad.it., Milano Raffaello Cortina

L'affidamento congiunto: previsione normativa e interpretazioni giurisprudenziali

di

Annamaria Bernardini de Pace

e

Valeria de Vellis

Avvocati in Milano

La previsione normativa

L'affidamento congiunto è stato previsto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (che ha modificato l'art. 6 della legge sul divorzio dell'1 dicembre 1970 n. 898). Si tratta quasi di una "norma in bianco", in quanto si limita a disporre che *"Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato".*

Manca, quindi, la definizione legislativa dell'affido congiunto. L'unico parametro apertamente suggerito dal legislatore è quello relativo all'età dei minori, che è stato inizialmente interpretato nel senso che l'affido congiunto sia possibile solo con figli adolescenti, che abbiano cioè un'età tale da consentire loro una migliore gestione dei rapporti interpersonali con i genitori e maggiori capacità organizzative. Tuttavia è anche vero che i figli più piccoli hanno altrettanto bisogno della presenza di entrambi i genitori, per avere a disposizione entrambi i modelli adulti sui quali costruire la propria identità personale; e, infatti, oggi la tendenza dei Giudici è quella di ritenere che la tenera età dei figli non sia d'ostacolo alla previsione di tale formula di affido.

La nozione di affidamento congiunto

Quasi tutti gli operatori del diritto e gli psicologi forensi ritengono che con l'affido congiunto i figli debbano conservare la stessa relazione con entrambi i genitori e debbano essere allevati in conformità a un unico progetto educativo. I genitori esercitano congiuntamente la potestà genitoriale, concordando insieme tutte le decisioni della vita dei figli, anche relative alla quotidianità. L'affidamento congiunto si distingue, poi, in affidamento congiunto con residenza privilegiata (cioè con residenza stabile e privilegiata presso il genitore più idoneo) e in affidamento congiunto con residenza alternata (presso entrambi i genitori): il primo viene, per lo più, suggerito per i bambini, il secondo per gli adolescenti, in particolare se figli di persone residenti in luoghi distanti.

Le interpretazioni giurisprudenziali: le pronunce dei primi anni novanta

Nel silenzio della legge, la giurisprudenza, sin dai primi anni novanta, ha individuato comunemente i seguenti presupposti per disporre l'affido congiunto: bassa o nulla conflittualità tra i coniugi-genitori, richiesta concorde

avanzata dai genitori, omogeneità di stili di vita, abitazioni non lontane, rispetto degli accordi e idoneità educativa di entrambi. Conseguentemente l'affido congiunto è stato ritenuto inattuabile in concreto in presenza di forte conflittualità tra i genitori e anche quando, pur in assenza di conflittualità, manchi lo spirito collaborativo a fini educativi tra gli ex coniugi: *"L'affidamento congiunto dei figli* *presuppone il massimo spirito collaborativo tra i coniugi* ***e pertanto deve escludersi la sua applicazione quando persistano contrasti tra i medesimi e disporsi l'affidamento esclusivo, tenendo conto del desiderio espresso dal minore"* **(Trib. Genova, 18.04.91). Nello stesso senso si è espressa la Corte d'Appello di Perugia (in una pronuncia del 18 gennaio 1992): *"Poiché l'affidamento congiunto della prole di genitori separati postula l'accordo dei coniugi/genitori,*** *va disposta l'abolizione dell'affidamento congiunto ogni qual volta sopravvenga tra le parti un aperto, grave dissenso contrassegnato da aperta e accesa conflittualità* ***e comportante serio pericolo di non lieve pregiudizio per la prole stessa tanto più, poi, qualora siano insorti fatti che dell'affidamento congiunto ostacolino la pratica attuabilità, quali, ad es. il mutamento della residenza di uno dei genitori o la sua convivenza con persona di sesso diverso".*** **Ancora, con una sentenza dell'8 giugno 1994, il Tribunale di Catania ha escluso l'affido congiunto osservando il totale disaccordo dei coniugi anche in ordine a fatti, quali il taglio dei capelli, che riguardavano il solo aspetto estetico del bambino. La pronuncia più recente in tal senso è della Corte d'Appello di Milano (n. 1270 del 18 maggio 1999), che individua tra i presupposti dell'affido congiunto anche l'esistenza del rapporto di reciproca stima e fiducia tra i genitori: " ...** *L'affidamento congiunto presuppone non soltanto concreti e consapevoli intenti collaborativi dei genitori, ma anche l'esistenza tra di loro di un rapporto idoneo a realizzare la collaborazione educativa; presuppone, in sostanza, la persistenza o l'avvenuta ricostruzione tra i genitori di un rapporto di reciproca stima e fiducia.* ***E' contrario all'interesse del minore utilizzare l'affidamento congiunto come strumento catalizzatore delle convergenze tra i genitori separati, nella 'speranza' che la 'neutralità' del provvedimento di affidamento congiunto, ponendo i genitori in una posizione paritetica, non lasci spazi a prevaricazioni ... I provvedimenti relativi all'affidamento della prole non possono essere assunti in funzione della loro idoneità potenziale, essi debbono essere disposti in considerazione delle circostanze esistenti al momento in cui vengono adottati".*** **I Giudici minorili hanno sancito, anche in pronunce recenti, il medesimo principio: " …** ***appare difficilmente praticabile a breve termine l'auspicata soluzione di affidamento congiunto, che*** *presuppone rapporti amichevoli, improntati al mutuo rispetto e alla collaborazione* ***nel solo e unico interesse del minore, comportando la*** *gestione comune del rapporto educativo****, in caso di permanenza del conflitto, un aumento delle ragioni di attrito, con aggravati danni per il figlio"*** **(decreto del Trib. Minorenni Brescia, 14/05/2002).**

Nella stessa ottica, molte sentenze hanno affermato l'impraticabilità dell'affido congiunto quando i genitori vivano in luoghi molto distanti: *"L'affidamento congiunto di un minore ai genitori separati deve essere sostituito dall'affidamento a uno di essi qualora* *l'affidamento congiunto si sia rivelato praticamente irrealizzabile per difficoltà logistiche o per la lontananza dei genitori che abitino in città diverse a notevole distanza****; in tal caso, infatti, l'esigenza di educazione scolastica del minore e quella di favorirne uno stabile inserimento in un ambiente che egli consideri proprio impongono che lo stesso minore viva stabilmente in una città e non venga in continuazione sballottato da un posto all'altro"*** **(Trib. S. Maria C.V., 14/09/1993; conforme Trib. Minorenni Venezia, 20/12/2004).**

L'orientamento giurisprudenziale più recente

A partire dalla fine degli anni '90, si registrano però anche pronunce di segno opposto, che sostengono l'applicabilità dell'affido congiunto persino in presenza di situazioni conflittuali tra i genitori. Una delle prime sentenze in tal senso è del Tribunale di Milano (9 gennaio 1997), che ha disposto l'affido congiunto pur sussistendo 'un'aspra contesa' tra i genitori. Per il giudicante " ... ***l'affidamento congiunto deve essere recepito come*** *provvedimento che imponga ai genitori di aprire quel dialogo e quella collaborazione* ***cui sino a oggi non hanno voluto dare attuazione ... Un eventuale affido esclusivo della figlia a un genitore o all'altro sarebbe infatti erroneamente vissuto da ciascuno in termini di vittoria o sconfitta, con il risultato di ulteriormente rafforzare quei reciproci atteggiamenti di potere e di sfida che tanto hanno nuociuto alla minore".*** **Nello stesso senso si sono espressi molti altri Tribunali, anche minorili: *"Anche in ipotesi di famiglia non fondata sul matrimonio è possibile disporre l'affidamento congiunto dei figli minori, nel loro esclusivo interesse morale e materiale, nonostante i genitori vi si oppongano e anche laddove permanga tra di essi una forte conflittualità, al fine di imprimere una svolta in senso cooperativo alla gestione dei rapporti post-crisi"* (Trib. Minorenni Perugia, 16/01/1998; conformi: Trib. Brindisi, 11/01/2001; Trib. Lecco, 13/08/2002). In alcuni casi, l'affido congiunto è disposto al fine di responsabilizzare il genitore collocatario del minore (quasi sempre la madre): il Tribunale di Milano (provvedimento del 12/02/03) ha ritenuto opportuno l'affidamento congiunto - pur in presenza di grande conflittualità tra le parti, incapaci di costruttivo dialogo - per *"sancire, anche sotto il profilo formale, il ruolo paritetico dei genitori allo scopo di garantire la effettiva condivisione delle decisioni di maggiore importanza inerenti il figlio e di sfuggire ... alle logiche conflittuali che poggiano sulla necessità di dimostrare all'altro la propria superiorità"* (la madre, secondo il Tribunale, aveva assunto reiteratamente decisioni unilaterali coinvolgenti il minore, foriere di ulteriore contenzioso). In altri casi, l'affido congiunto è previsto per realizzare, attraverso il "formale riequilibrio dei ruoli", il "recupero della figura paterna" e per contenere la "spinta espulsiva materna": *"… la necessità di un affidamento congiunto scaturi-***

sce non tanto dall'esigenza che i genitori siano chiamati a collaborare tra di loro (posto che non potranno mai farlo se non riusciranno, prima, ad acquistare una minima fiducia reciproca ed a superare la forte tendenza alla svalutazione dell'altro che ormai da tempo li contraddistingue), quanto piuttosto ad impedire che i minori siano privati della figura paterna, "contenendo" la madre nell'esuberanza delle sue funzioni materne e aiutando il padre a recuperare un rapporto autonomo e autorevole con i suoi figli" **(App. Milano, 12/01/01). La giurisprudenza si è, infine, espressa di recente in senso favorevole a tale modalità di affidamento prevedendola spesso anche quando i genitori risiedono in due Stati diversi (così App. Milano, 14/02/1997).**

L'affido congiunto non va confuso con l'affido condiviso, oggetto di una proposta di legge e basato su presupposti obiettivi assolutamente differenti.

RECENSIONI

Germano Bellussi – **L'intervista del minore nel processo. Aspetti teorici e casi pratici –** Giuffrè Editore, Milano, 2004

Riportiamo una parte della *Prefazione* del libro, in quanto illustra in modo sintetico e chiaro la filosofia che anima il lavoro di Bellussi, l'incontro fra psicoanalisi e diritto, soprattutto in riferimento agli aspetti innovativi e agli stimoli intellettuali che produce.

PREFAZIONE

"La psicoanalisi ci ha educati all'ascolto, il diritto, e da sempre, alle esigenze di attenzione alla realtà del fatto ed a quella, altrettanto importante, della valutazione sul fatto (e sulle decisioni giurisdizionali che costituiscono esse pure un fatto, sia pure del tutto particolare) data dalla pubblica opinione.

Psicoanalisi e diritto, da diversi punti di vista, hanno colto la situazione di scacco in cui si è venuta a trovare la ricerca del vero nel momento della richiesta, della intervista al minore circa determinati eventi di cui il minore sia stato testimone, vittima, vittima-testimone.

Molte sono le psicoanalisi (le scuole e le società di psicoanalisi), molti i diritti (positivi, razionali, naturali), ma questa sensazione di scacco e di stallo e di conseguente danno per la società, oltre che per la giustizia, di cui si è detto, appare diffusa, incontestata, sovrailluminata in sede di criminologia; da nessuno negata.

Ed allora ci siamo detti che qualcosa va pur fatto, che anzi dobbiamo fare qualche cosa; anche in prima persona.

Abbiamo notato, e non possiamo nascondere la nostra sorpresa sul punto, l'assenza degli psicoanalisti per quanto attiene il dibattito all'interno del mondo del diritto, quasi si trattasse di una cosa (il processo) che non li riguardava direttamente. Abbiamo notato, ma questo non ci ha certo invece sorpreso, il disinteresse dei giuristi e degli operatori del diritto per una assenza, quella degli psicoanalisti appunto, che pareva quasi confermare la inevitabilità di un rapporto privilegiato nel processo con la medicina attraverso la medicina legale (o con la psichiatria forense).

Ingiustificata l'una ed inopportuno l'altro.

Altre volte abbiamo detto e scritto che è giunto il momento per gli psicoanalisti di tentare il dialogo con i giuristi, anche nel processo; accettando il linguaggio dei giuristi e le esigenze del diritto e del diritto nel processo. Ora precisiamo che una rivisitazione dei problemi legati all'ascolto del minore, e del bambino in specie, nella intervista chiama in causa gli psicoanalisti per quella che è (o almeno per quella che dovrebbe essere) la loro specifica competenza.

Abbiamo avuto esperienza di interviste assai pericolose sia per quanto attiene il risultato da conseguire (che giustamente preoccupa gli operatori del diritto ed i giudici in particolare), sia per quanto attiene la tutela della salute (psichica 'in primis') dell'intervistato. Intervistato che per la sua età, per la fase evolutiva nella quale si trova la sua personalità, ha diritto ad una particolarissima attenzione e ad una efficace protezione.

Le diverse metodiche, oggi prevalenti nella prassi e nella teoria, non ci convincono appieno; e non ci convincono appieno proprio perché abbiamo la sensazione che sfugga in esse comunque qualcosa, malgrado i grandi passi avanti che sono stati indiscutibilmente compiuti. I contributi di alcuni studiosi (nell'ambito, ad esempio, della Associazione Italiana di psicologia Giuridica), scesi coraggiosamente in campo, vanno sottolineati, anche perché hanno potuto mutare nel decorso di un decennio lo scenario stesso del dibattito (alcune verità soltanto ieri indicibili costituiscono oggi, grazie a loro, 'ius receptum', verità che sono state comunemente accolte in ambito scientifico), ma va anche detto da una parte che non tutto quello che è stato accettato a livello scientifico è divenuto poi pratica operativa e dall'altra che vi è un ulteriore passo da fare.

Questo passo, che deve essere ora fatto, è costituito dall'inserimento dell'ascolto analitico nell'ambito dell'intervista al bambino.

Con questo testo cerchiamo di dare concretezza a questo salto ed un contributo affinché esso abbia luogo…".

CONVEGNI E SEMINARI

Di seguito riportiamo il programma del seminario nazionale, organizzato da Luisella de Cataldo, che si terrà nei giorni 8-10 aprile 05 presso l'ISISC di Siracusa.

Seminario Nazionale
TESTIMONI E TESTIMONIANZE "DEBOLI"
Siracusa, 8 -10 Aprile 2005
in collaborazione con Unione Camere Penali

PROGRAMMA:

VENERDÌ 8 APRILE

Mattina Arrivo dei Partecipanti
16:30 - 17:00 Apertura dei lavori e Saluti da parte delle Autorità
17:00 - 17:30 Introduzione ai temi. Avv. **Luisella de Cataldo Neuburger**, Presidente, Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, componente del Consiglio di Amministrazione ISISC.
I Tema: L'incidenza del disturbo di mente sulla testimonianza
Moderatore: **Luigi Lanza**, Magistrato, Presidente II Sezione Corte d'Assise d'Appello.
17:30 - 18:00 *Memorie deboli e funzio-*

namenti mentali patologici. **Ugo Fornari**, Neuropsichiatria, Medico Legale, Ordinario di Psicologia Forense, Direttore Centro di Psicologia Giuridica, Università di Torino.
18:00 - 18:15 Pausa / Break
18:15 - 18:45 *La simulazione di malattia mentale e i suoi effetti sulle testimonianze.* **Prof. Maurizio Marasco**, Neuropsischiatra, Professore associato di Psicopatologia Forense e Criminologia presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
18:45-19:15 *L'intima debolezza della dichiarazione confessoria.* **Germano Bellussi**, Avvocato, Psicologo Psicoterapeuta, Mestre (VE).
19:15 - 20: 00 *Comunicazioni: Idoneità a rendere la testimonianza e capacità di partecipare coscientemente al processo: significanze della patologia.* **Sara Cipolla**, **Alessandra Bramante**, Istituto di Criminologia, MI

SABATO, 9 APRILE

II Tema:La testimonianza del minore
Moderatore: **Gustavo Sergio**, Magistrato, Procuratore della Repubblica Tribunale dei minorenni, Venezia
9:30 - 10:00 *Profili giuridici della testimonianza del minorenne: tutela del dichiarante e tutela della verità.* **Glauco Giostra**, Ordinario di Procedura Penale, Istituto di Diritto e Procedura Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Macerata.
10:00 - 10:30 *La testimonianza del minore e funzione riflessiva: problemi e criteri di valutazione*. **Giovanni Camerini**, Neuropsichiatra Infantile, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
10:30 -10:45 Pausa / Break
10:45 - 11:15 *Memoria, amnesia infantile e contributi delle neuroscienze*. **Antonio Forza**, Avvocato, Venezia.
11:15 - 11:45 *Come testimoniano i bambini? Spunti sperimentali per valutare le testimonianze dei minori*. **Santo Di Nuovo**, Professore di Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione Università di Catania. **Paola Coppolino**, Psicologa, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Catania.
11:45 - 12:15 *La testimonianza del minore come fictio juris***? Luisella de Cataldo Neuburger**, avvocato, psicologa, Presidente AIPG
12:15 - 12:45 *Comunicazioni. Tempi e modalità degli esami dei minori nell'esperienza concreta.* **Giovanni Vaccaro**, Avvocato, Presidente Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.
12:45 - 13:00 Discussione

III Tema: testimonianza e ricostruzione del fatto
Moderatore: **Mario Chiavario**, Ordinario di Procedura Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino.
16:00 - 16:30 *La narrazione indiretta: un racconto due verifiche.* **Elvio Fassone**, Magistrato, già Presidente III Corte di Assise, Senatore della Repubblica.
16:30 - 17:00 *I testimoni "forti"*. **Vincenzo Militello**, Ordinario di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Palermo. **Paola Maggio**, Ricercatrice in Procedura Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Palermo.
17:00 - 17:15 Pausa / Break
17:15 - 17:45 *Contraddittorio e testi assenti, vulnerabili o anonimi alla luce della giurisprudenza*. **Giulio Ubertis**, Ordinario di Procedura Penale, Direttore del Dipartimento dei sistemi giuridici ed economici, Università di Milano-Bicocca.
17:45 - 18:15 *Testimone vulnerabile e diritti fondamentali: l'esperienza sovranazionale e comparativa*. **Stefano Maffei**, Ricercatore di Procedura Penale, Dipartimento di Scienze Penalistiche,
Università di Parma.
18:15 - 18:45 *La testimonianza e la ricostruzione del fatto nella giustizia penale internazionale.* **Beniamino Migliucci**, Avvocato, Consigliere presso Unione Camere Penali Italiane, Bolzano.
18.45 - 19:15 *Comunicazioni: Il processo a Sigismondo Arquer, avvocato fiscale in Sardegna durante il periodo spagnolo: un caso di testimonianza anonima.* **Umberto Loi**, già Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano.
19:15 - 19:45 Discussione.

DOMENICA, 10 APRILE

IV Tema: La testimonianza nel contesto delle investigazioni difensive
Moderatore: **Giovanni Tinebra**, Presidente Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia, Roma.
9:30 - 10:00 *La testimonianza nella fase delle investigazioni difensive.* **Ettore Randazzo**, Avvocato, Presidente Unione delle Camere Penali Italiane.
10:00-10:30 *Le investigazioni difensive: luci e ombre***. Fausto Zuccarelli**, Inter-Regional Advisor, Human Security Branch, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Vienna.
10:30 - 10:45 Pausa/Break
10:45- 11:15 *Prassi degenerative in tema di esame e controesame.* **Valerio Spinarelli**, Segretario Generale Unione delle Camere Penali Italiane.
11:15 - 11:45 *Investigazioni difensive e tutela (statuto) penale del minore*. **Salvatore Scuto**, Avvocato, Vice Presidente Unione delle Camere Penali Italiane.
11:45 - 12:30 Conclusioni e chiusura lavori.

CONGRESSO INTERNAZIONALE RORSCHACH

Nei giorni 26 - 30 luglio 2005 si terrà a Barcellona il XVIII Congresso Internazionale Rorschach e Metodi Proiettivi.
E' previsto, all'interno del Congresso, un Simposio, organizzato dall'Associazione Italiana Rorschach, sull'"*Utilizzazione delle Tecniche Proiettive in ambito forense*", coordinato da Paolo Capri, che proporrà all'interno dei lavori delle "*Linee Guida sull'utilizzazione delle tecniche proiettive in ambito forense*", già approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Rorschach.

I relatori che si alterneranno nella discussione sono:
Paolo Capri (Chairman): "*Linee Guida sull'utilizzazione delle tecniche proiettive in ambito forense*";
Anna Maria Bambino: *"Analisi e correlazione fra gli indici Rorschach e il programma trattamentale all'interno del percorso giuridico di minori autori di reato"*;
Andrea Bramucci: *"Cenni per una utilizzazione del test di Rorschach in ambito forense con soggetti tossicomani autori di reato: dallo "specchio infranto" alla" integrazione simbolica dell'Io"*;

Anita Lanotte: *"Uso e abuso dei test proiettivi in ambito forense"*;
Brunella Passi: *"Errori da evitare nell'uso delle tecniche proiettive".*

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria: lunedì 9 - 13
mercoledì 9 – 18; venerdì 9 – 18

Stampato in proprio
Finito di stampare il 15 marzo 2005